

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Rinuncia - Mancata
riproposizione di domande - Presunzione di abbandono - Operatività -
Condizioni.

Affinchè una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla
parte, non basta la sua mancata riproposizione in sede di precisazione
delle conclusioni, dovendosi anche accertare se, dalla valutazione
complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta
connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente
reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla
domanda pretermessa.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 31571 del 03/12/2019 (Rv.
656277 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 099](#), [Cod Proc Civ art 112](#),
[Cod Proc Civ art 189](#)